

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Andrea Casigliani, iscritto nel RUI – N° iscrizione A000076605 - 26/03/2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa della Casigliani Assicurazioni Sas di Andrea Casigliani & C., iscritta nel RUI – N° iscrizione A000076319 – 02/04/2007

Sede legale: Via Pietro Cossa 1 Livorno

Recapiti telefonici: 0586/898579

Indirizzi di posta elettronica e PEC: casiglianiassicurazioni@pec.it

Sito Internet: www.casiglianiassicurazioni.it

L'attività di distribuzione svolta dall'Intermediario è sorvegliata dall'autorità di vigilanza IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto e distribuisce i prodotti delle imprese di assicurazione:

Allianz Spa; Allianz Global Life Dac; Allianz Lebensversicherungs – AG

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione, specificandone la denominazione sociale.

Le compagnie sopra elencate non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 c.a.p. avente contenuto e caratteristiche conformi a regolamenti e norme vigenti.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario a fronte dell'attività svolta percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo.

SEZIONE VI

Informazione sui pagamenti dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo, previsto dalla normativa europea (art. 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018) oggi pari ad euro 23.480. L'importo potrà variare in conseguenza di futuri provvedimenti dell'Unione Europea direttamente applicabili negli stati membri.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti, anche mediante rinvio al DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa, nonché la possibilità per il contraente, qualora

non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto previsto nei DIP aggiuntivi.

Il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi. Il contraente ha facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa preponente, o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile, OPPURE presentare, a partire dal 15.1.2026, ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 6 Novembre 2024, n. 215.

Avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario fornisce la seguente informativa:

- a) Il contraente /assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli art. 56-bis e 56-ter del Reg. Ivass n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo di tutte le pertinenti informazioni;
- b) Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Luogo e data

Firma del contraente per ricevuta
